

NOTIZIARIO

n.

7

2024

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Analisi dei punti più importanti dell'iter di approvazione

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2024

Analisi delle caratteristiche della detrazione e delle modalità di fruizione

NOTIZIE FLASH**DECRETO SICUREZZA ENERGETICA CONVERTITO IN LEGGE**

Convertito in Legge il “**Decreto sicurezza energetica**” con **entrata in vigore dal giorno 08.02.2024** (qui il testo coordinato), che introduce importanti novità nei seguenti campi di intervento:

- ◆ **sicurezza energetica,**
- ◆ **promozione delle fonti rinnovabili** e sostegno alle imprese a forte consumo di energia,
- ◆ **ricostruzione nei territori colpiti** dai recenti **eventi alluvionali.**

Nell'ambito delle riforme settoriali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) **viene avviato**, inoltre, un **processo di semplificazione amministrativa** che interessa alcune procedure per l'approvvigionamento energetico e l'accesso alle agevolazioni. Su tutte, le misure di maggior interesse riguardano:

- ◆ la riduzione dei costi per le imprese energivore;
- ◆ l'acquisto del gas a prezzi vantaggiosi.

Si segnalano in forma sintetica **altre misure di rilievo:**

- ◆ **Sostegno all'edilizia privata:** si prorogano di altri 6 mesi i termini per l'avvio e il completamento dei lavori nel settore dell'edilizia privata. Operativamente, si modifica l'art. 10-septies del D.lgs. 21/20226, intervenendo sui tempi relativi all'edilizia e all'urbanistica, già prorogati da tale disposizione (per 2 anni) in considerazione delle difficoltà nel reperimento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
- ◆ **Sport:** si prevede il **rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”**, da destinare **all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive** iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. La norma demanda ad uno specifico Decreto ministeriale il compito di individuare le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

CARTELLE DI PAGAMENTO: MODIFICATE LE AVVERTENZE

Con Provvedimento n. 33980 del 9 febbraio e allegati, le Entrate effettuano **modifiche ai fogli avvertenze della cartella di pagamento**. In particolare, **vengono sostituiti gli allegati da 2 a 5 a seguito delle modifiche** introdotte dal decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, ossia:

- ◆ l'art. 2, comma 3, lettera a), che **ha abrogato**, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l'art. 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **in materia di reclamo/mediazione**,
 - ◆ l'articolo 1, lett. d), che ha introdotto nell'art. 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 6-bis, **prevedendo che in caso di vizi della notificazione**, eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, **il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti**.
-

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023


Il Codice civile stabilisce che **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono** convocare l'assemblea per **approvare il bilancio d'esercizio**.

Solamente **in via straordinaria, e per determinati motivi**, è consentito approvare il bilancio entro il **più lungo termine di 180 giorni**. Una volta approvato, il bilancio deve essere **depositato entro 30 giorni** presso il **Registro delle Imprese** della Camera di Commercio competente.

Rivediamo insieme i punti più importanti dell'iter di approvazione.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	
PREMESSA	<p>Le società di capitali devono provvedere ad approvare il bilancio d'esercizio entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; ◆ 180 giorni in caso di particolari esigenze¹. <p>Con riferimento al bilancio 2023, il termine ordinario è il 29.04.2024 (dal momento che l'anno in corso è bisestile).</p> <p>L'approvazione del bilancio avviene alla conclusione di una serie di fasi obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione; ◆ trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente); ◆ deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci. <p>Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio va depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.</p>
REDAZIONE DEL PROGETTO DI	<p>Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:</p>


¹ Anche quest'anno, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2023 – come accaduto per il precedente esercizio (e a differenza di quanto avveniva per il bilancio al 31.12.2020 a causa dell'emergenza sanitaria) – il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione.

<p>BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa² e rendiconto finanziario³ per tutte le imprese di maggiori dimensioni al fine di migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria della società (restano esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese); ◆ la Relazione sulla gestione⁴, ove richiesta. <p>Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione è diverso a seconda che ci sia o meno l'organo di controllo. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se c'è l'organo di controllo, tali documenti devono essere trasmessi al Collegio sindacale o società di revisione prima del relativo deposito presso la sede sociale; ◆ se non c'è l'organo di controllo, tali documenti sono depositati direttamente presso la sede della società.
<p>TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO</p>	<p>Nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore/società di revisione della società, il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione, prima di procedere al relativo deposito.</p> <p> La trasmissione dei documenti all'organo di controllo deve avvenire almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio.</p> <p>Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, pertanto, si deve contare a ritroso a partire dalla data di convocazione dei soci, fissata dagli amministratori.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>Se l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 è stata convocata per il 27 aprile 2024, gli amministratori devono trasmettere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione entro il 28.03.2024</p> </div>

² ai sensi dell'art.2423 del c.c.

³ per effetto delle novità introdotte dal D.L. 139/2015.

⁴ ai sensi dell'art. 2428 del c.c.

	<p>Considerando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione, ◆ tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, <p>l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio; ◆ il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. <p>C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo, così, agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine.</p> <p> Nelle Srl prive di organo di controllo, gli amministratori non devono effettuare tale adempimento, ma dovranno direttamente depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale.</p>
<p>DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ</p>	<p>Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione⁵.</p> <p>Per esempio, se la convocazione dell'assemblea è fissata al 27.04.2024, il deposito deve avvenire a partire dal 12.04.2024.</p>
<p>CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER</p>	<p>Effettuati i vari adempimenti visti in precedenza – alle rispettive scadenze – il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere</p>

⁵ Art. 2429, comma 3, c.c.

**L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO**

convocata con modalità diverse a seconda del **tipo di società** (Spa o Srl).

Nel caso di **società a responsabilità limitata**, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene **mediante lettera raccomandata**; la lettera deve essere **spedita ai soci almeno 8 giorni prima** della data fissata per l'adunanza dell'assemblea⁶, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa devono essere **indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare**.

L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante **consultazione scritta** o sulla base del **consenso espresso per iscritto** (quindi senza formale delibera assembleare).

Nel caso di **società per azioni**, invece, **la convocazione** deve avvenire:

- ◆ per le **società non quotate sul mercato** mediante:
 - ✓ **lettera di convocazione** inviata ai soci 8 giorni prima,
 - ✓ **mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione** che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- ◆ per le **società quotate sul mercato** tramite **pubblicazione**:
 - ✓ in **Gazzetta Ufficiale**
 - ✓ su **un quotidiano** indicato nello statuto sociale,
almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea.

Anche in questo caso, l'**avviso di convocazione** deve indicare il **giorno, l'ora, il luogo** dell'adunanza e l'elenco delle **materie da trattare** (ossia l'**ordine del giorno**).



Nell'ipotesi di **inadempimento degli amministratori**, la **convocazione dell'assemblea** va effettuata da parte del **Collegio sindacale**.

Neanche per i **bilanci chiusi al 31.12.2023** (come per quelli al 31.12.2021 e al 31.12.2022) **opera** la normativa emergenziale riferita allo "**slittamento automatico**" del **termine di convocazione dell'assemblea** per l'approvazione del bilancio a **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**⁷.

⁶ art. 2479-bis, c.c.

⁷ senza che vi siano "particolari esigenze" che lo giustifichino.

<p>ASSEMBLEE DA REMOTO</p>	<p>Si fa presente che, per quanto riguarda le assemblee da remoto, un emendamento al cd. Decreto Milleproroghe 2024, che verrà convertito in legge entro fine febbraio, prevede che le assemblee delle società possano svolgersi da remoto fino al 30.04.2024.</p> <p>Si rimane, comunque, in attesa della norma definitiva.</p>													
<p>LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE</p>	<p>La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197.</p>													
<p>TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI⁸</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 909 876 1032">ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI</th> <th data-bbox="884 909 1139 1032">SPA O SRL CON ORGANO DI CONTROLLO</th> <th data-bbox="1139 909 1414 1032">SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1032 876 1178">Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione</td> <td data-bbox="884 1032 1139 1346" rowspan="2">30.03.2024</td> <td data-bbox="1139 1032 1414 1178">14.04.2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1178 876 1346">Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea</td> <td data-bbox="1139 1178 1414 1346">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1346 876 1509">Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni</td> <td colspan="2" data-bbox="884 1346 1414 1509">14.04.2024</td> </tr> </tbody> </table>	ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	SPA O SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO	Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione	30.03.2024	14.04.2024	Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea	-	Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni	14.04.2024			
ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	SPA O SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO												
Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione	30.03.2024	14.04.2024												
Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea		-												
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni	14.04.2024													

⁸ con particolare riguardo ai termini che cadono di sabato o domenica, si fa notare quanto riportato da taluna giurisprudenza, secondo cui anche per gli adempimenti relativi al bilancio (nonostante non abbiano natura fiscale) si applichi il principio generale, riscontrabile sia all'art. 7, comma 2, lettera l) del D.L. 70/2011 che all'art. 155 del c.p.c., secondo cui i termini che scadono in un giorno festivo (compreso il sabato) vengono:

- ◆ posticipati, se si tratta di termini "ordinari",
- ◆ anticipati, qualora si abbia a che fare con i termini calcolati "a ritroso",

al primo giorno libero successivo. Quanto detto, in particolare, anche per garantire un intervallo di tempo minimo in capo ai soggetti interessati da simile modifica delle scadenze che cadono nei richiamati giorni (Cassazione n. 14767 del 30.06.2014 e n. 37930 del 28.12.2022; TAR Campania n. 710 del 01.02.2018).

Sebbene non vi siano specifiche norme che stabiliscano deroghe a questo tipo di termini di natura (non processuale) civilistica, per chi desiderasse adottare un comportamento prudente è possibile seguire quanto indicato in precedenza, rispettivamente postergando o anticipando i termini a seconda che risultino ordinari o a ritroso.

	degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea	
	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea ⁹	21.04.2024
	Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario)	29.04.2024
	Approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per particolari esigenze)	28.06.2024
	Assemblea per l'approvazione del bilancio se contenente anche la delibera di distribuzione di utili , registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate – entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	29.05.2024
	Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione	29.05.2024 (oppure 29.07.2024 ¹⁰ se vi sono particolari esigenze)

⁹ per le Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione quindi entro il 15.04.2024.

¹⁰ ciò in quanto il 28/07/2024 cade di domenica, ragion per cui trova applicazione la proroga al primo giorno feriale successivo di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.R. 558/1999.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2024

E' stata rimodulata e prorogata fino al 2024, la **detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione**. Nel 2024 il beneficio deve essere **collegato a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2023**.


Senza alcuna modifica introdotta dalla Legge di Bilancio¹¹, **per il 2024** la detrazione va calcolata su un **importo massimo di € 5.000** (nel 2023 era pari a € 8.000), comprensivi di eventuali spese di trasporto e di montaggio.

Di seguito, si riassume cosa prevede il bonus e le modalità di fruizione.


BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2024	
<p>CHE COS'È E QUAL È L'AMMONTARE MASSIMO DI SPESA DETRAIBILE</p>	<p>Il bonus mobili¹², introdotto nel 2013, è la detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili (compresi i condomini) oggetto di ristrutturazione. È, inoltre, necessario che gli elettrodomestici rispettino determinati parametri di efficienza energetica.</p> <p>La detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo; ◆ spetta nella misura del 50% delle spese sostenute; ◆ è calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ € 10.000 per l'anno 2022, ✓ € 8.000 per l'anno 2023, ✓ € 5.000 per l'anno 2024. <p>La detrazione massima per le spese sostenute nel 2024 è, quindi, pari a € 2.500 (5000 x 50%). Resta fermo che, se a seguito del medesimo intervento edilizio iniziato dall'1.1.2023 sono già state sostenute spese di arredo nel 2023, le stesse vanno considerate unitamente alle spese sostenute nel 2024 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile.</p>

¹¹ Infatti, è stata la legge di Bilancio 2023, nello specifico [art. 1, co. 277, L. 29.12.2022, n. 197](#), a rivedere gli importi massimi sui quali calcolare la detrazione.

¹² previsto dall'art.16, co.2 D.L. 04.06.2013, n.63 convertito con modificazioni con L. 03.08.2013, n.90.

	<p>Per fare un esempio pratico, in presenza di un unico intervento edilizio “propedeutico” 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se nel 2023 sono stati acquistati mobili/elettrodomestici per € 3.000; ◆ nel 2024 sarà possibile usufruire di una detrazione per un importo massimo di € 2.000 (5.000 - 3.000); <p>L'agevolazione è riconosciuta unicamente al contribuente che usufruisce della</p>  <p>detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Ad esempio, se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, nessuno dei due beneficia dell'agevolazione.</p>
<p>A CHI SPETTA IL BONUS MOBILI</p>	<p>Il bonus mobili può essere fruito dai contribuenti, assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, titolari della detrazione Irpef 50%¹³ spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p> <p>I beneficiari dell'agevolazione sono, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i sogetti Irpef, residenti e non residenti in Italia, e cioè le persone fisiche, che sostengono le spese al di fuori dell'attività d'impresa arti o professioni; ◆ i soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 917/86, ossia le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti a queste equiparati, le imprese individuali e le imprese familiari, purché i beni mobili e gli arredi acquistati siano destinati ad immobili che non rientrano fra quelli strumentali o beni merce; ◆ i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa. <p>Per poter beneficiare del bonus mobili, è necessario che i suddetti soggetti possiedano o detengano i fabbricati, ai quali sono destinati i beni oggetto dell'agevolazione, in base ad uno dei seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ proprietà o nuda proprietà; ◆ diritto reale di godimento quale l'usufrutto, l'uso, l'abitazione o il diritto di superficie.

¹³ di cui all'art. 16-bis del TUIR

	<p>Possono godere del bonus mobili anche i detentori dell'immobile, come locatari e comodatari, i familiari conviventi e il coniuge separato, assegnatario dell'immobile, intestato all'altro coniuge nonché i conviventi di fatto.</p>
<p>INIZIO DEI LAVORI EDILIZI PER OTTENERE IL BONUS MOBILI</p>	<p>Il bonus spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici.</p> <p>Per le spese di mobili 2024 la detrazione è fruibile a condizione che i lavori di recupero edilizio siano iniziati dall'1.1.2023.</p> <p>Per ottenere il bonus è, quindi, necessario che la data dell'inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i mobili e/o gli elettrodomestici.</p> <p>Non è necessario, tuttavia, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.</p> <p>La data di inizio dei lavori potrà essere dimostrata, ad esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, nel caso in cui essa sia obbligatoria. Per interventi che non richiedono comunicazioni preventive o titoli abilitativi, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p> <p>Se la fruizione del bonus in esame è collegata all'acquisto di un immobile  facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione / ristrutturazione o da una cooperativa edilizia, per "data di inizio lavori" si intende la data di acquisto / assegnazione dell'immobile.</p>
<p>CALCOLO LIMITE DI SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN PIÙ ANNI</p>	<p>Qualora gli interventi di recupero siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto o siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e siano proseguiti in detto anno, il limite di spesa, di cui sopra, è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Primo esempio, Inizio lavori di ristrutturazione nel 2023 e, sempre nel 2023, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è stato speso 2.200 euro. In questo caso, se nel 2024 saranno effettuati ulteriori acquisti di mobili ed elettrodomestici</p> </div>

	<p>agevolabili, si rientra nel plafond 2024 pari a 5.000 euro e, pertanto, si potrà spendere ancora 2.800 euro (5.000-2.200).</p> <p>Secondo esempio: Inizio lavori di ristrutturazione nel 2024. In questo caso, sono agevolabili solo i mobili ed elettrodomestici acquistati e pagati nel 2024, dopo l'avvio dei lavori. Si rientra nel plafond 2024, pari a 5.000 euro.</p> <p>Il limite di spesa (€ 10.000 per il 2022, € 8.000 per il 2023 e € 5.000 per il 2024) riguarda comunque la singola unità immobiliare, pertinenze comprese, o la parte comune oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Il contribuente che esegue lavori su più unità immobiliari avrà, perciò, diritto più volte all'agevolazione.</p>
<p>INTERVENTI EDILIZI "PROPEDEUTICI" CHE CONSENTONO DI FRUIRE DEL "BONUS MOBILI"</p>	<p>Per ottenere l'agevolazione è necessario effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali.</p> <p>In particolare, quando si effettuano lavori sulle parti comuni condominiali (ad esempio, guardiole, lavatoi, appartamento del portiere), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati all'arredo di queste parti.</p> <p>Essa non è, invece, concessa se i condòmini acquistano mobili e/o elettrodomestici per la propria abitazione.</p> <p>Come più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate¹⁴, non tutti gli interventi consentono di fruire del bonus in esame.</p> <p>Gli interventi edilizi necessari per poter usufruire dell'agevolazione, in particolare, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; ◆ ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza; ◆ restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da

¹⁴ da ultimo nella Circolare 26.06.2023 n.17/E.

	<p>cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. <p>⇒ È possibile fruire del bonus mobili anche quando</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i lavori edilizi “propedeutici” hanno interessato la pertinenza dell'immobile al quale sono destinati i mobili/elettrodomestici ◆ i mobili o gli elettrodomestici sono destinati ad un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto dell'intervento di recupero, e anche quando essi sono destinati all'immobile ma l'intervento è stato effettuato su una sua pertinenza, anche se è accatastata autonomamente. <p>⇒ L'Agenda ha riconosciuto la fruizione del “bonus mobili” anche</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai contribuenti che fruiscono del c.d. Sismabonus/Supersismabonus, anche nell'ipotesi in cui il titolare della detrazione opti per lo sconto in fattura / cessione del credito¹⁵; ◆ all'acquirente di un immobile venduto da un'impresa di costruzione/ristrutturazione, facente parte di un edificio costruito previa demolizione dell'immobile preesistente e oggetto di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico¹⁶. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">Interventi che NON consentono di fruire del “bonus mobili”</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ realizzazione/acquisto di posti auto o box pertinenziali rispetto all'abitazione¹⁷; ◆ interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)¹⁸ </td> </tr> </tbody> </table>	Interventi che NON consentono di fruire del “bonus mobili”	<ul style="list-style-type: none"> ◆ realizzazione/acquisto di posti auto o box pertinenziali rispetto all'abitazione¹⁷; ◆ interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)¹⁸
Interventi che NON consentono di fruire del “bonus mobili”			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ realizzazione/acquisto di posti auto o box pertinenziali rispetto all'abitazione¹⁷; ◆ interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)¹⁸ 			

¹⁵ Circolare AdE n.17/E del 26.06.2023.

¹⁶ Risposta 2.11.2020, n.515.

¹⁷ di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E/2014, risposta 5.2)

¹⁸ art.3 co. 1, lett. a), b) c), e d).


	<ul style="list-style-type: none"> ◆ interventi per i quali si fruisce dell'ecobonus¹⁹, ad esempio l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti²⁰ 	
<p>INTERVENTI CHE PERMETTONO DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI: ESEMPI</p>	<p>Rientrano ad esempio nelle opere di manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali che permettono di usufruire della detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la tinteggiatura di pareti e soffitti, ◆ la sostituzione di pavimenti, ◆ la sostituzione di infissi esterni, ◆ il rifacimento di intonaci, ◆ la sostituzione di tegole, ◆ il rinnovo di impermeabilizzazioni, ◆ la riparazione o la sostituzione di cancelli e portoni, ◆ la riparazione delle grondaie, ◆ la riparazione delle mura di cinta. <p>Rientrano in generale nella manutenzione straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'installazione di ascensori e scale di sicurezza; ◆ la realizzazione di servizi igienici, ◆ la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, ◆ il rifacimento di scale e rampe, ◆ la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate, ◆ la costruzione di scale interne, ◆ la sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare, ◆ gli interventi volti all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (installazioni di stufe a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, installazioni o integrazioni di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore), ◆ la sostituzione della caldaia che comporti un maggior risparmio energetico rispetto alla precedente. <p>Rientrano nella ristrutturazione edilizia:</p>	

¹⁹ di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013

²⁰ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E/2014, risposta 5.1

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la modifica della facciata, ◆ la realizzazione di un balcone o di una mansarda, ◆ la trasformazione di un balcone in veranda o di una soffitta in mansarda, ◆ l'apertura di nuove porte e finestre, ◆ la costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. <p>Rientrano nel restauro e nel risanamento conservativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, ◆ il ripristino dell'aspetto storico-architettonico dell'edificio.
<p style="text-align: center;">MOBILI ED ELETTRODOMESTICI PER I QUALI È RICONOSCIUTO IL BONUS</p>	<p>L'agevolazione spetta per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi.</p> <p>Per quanto riguarda i mobili, sono considerati tali, ad esempio, i letti, gli armadi, i tavoli, le sedie, le scrivanie, le librerie, i comodini, i divani, le poltrone, i materassi e anche gli apparecchi di illuminazione.</p> <p>Il bonus non spetta, invece, per l'acquisto di porte, pavimenti, tende e tendaggi e altri complementi d'arredo.</p> <p>Beneficiano, poi, della detrazione gli acquisti di elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ A per i forni; ◆ E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, ◆ F per i frigoriferi e i congelatori, <p>in base a quanto riporta l'etichetta energetica.</p> <p>Rientrano, comunque, nell'agevolazione anche gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per questi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.</p> <p>Rientrano tra i grandi elettrodomestici²¹: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione / conservazione / deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi / piani di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli</p>


²¹ come ribadito nella Circolare AdE n.17/E del 26.06.2023

	<p>alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva n. 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento.</p> <p> Tra le spese detraibili rientrano anche quelle di trasporto e montaggio dei beni acquistati.</p>
<p>COMUNICAZIONE ENEA</p>	<p>Il Fisco vuole <i>effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi.</i></p> <p>Per tale ragione, utilizzando il portale "Bonus casa" disponibile sul sito internet dell'ENEA, è necessario trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla data di fine lavori / collaudo, le informazioni che riguardano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF²².</p> <p>Tale comunicazione riguarda anche l'acquisto dei grandi elettrodomestici in esame (si tratta in particolare degli acquisti di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici), per i quali il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 50%.</p> <p>Si sottolinea però che l'Agenzia delle Entrate²³, allineandosi ad un parere espresso da una nota del MISE²⁴, ribadisce che la mancata comunicazione in esame, sebbene obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione, considerando che non è prevista alcuna sanzione.</p>
<p>COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Per ottenere l'agevolazione, le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi vanno indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Modello Redditi persone fisiche) del soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p> <p>Con riferimento alla detrazione in esame non è possibile:</p>

²² di cui all'art. 16-bis, TUIR.

²³ Con la recente circolare n17/E, richiamando la Risoluzione 18.04.2019 n.46/E.

²⁴ nota n. 3797/2019. Il MISE è ora denominato MIMIT.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi; ◆ trasferire le rate non ancora fruite in caso di decesso dell'avente diritto ovvero di cessione dell'immobile. Le rate della detrazione non utilizzate dal de cuius non si trasferiscono agli eredi e vengono "perse" mentre, in caso di cessione dell'immobile, il cedente continua a fruire della detrazione anche dopo la cessione.
<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO</p>	<p>Condizione per poter usufruire del bonus è che i pagamenti siano effettuati tramite</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bonifico bancario / postale senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca / Poste operano la ritenuta ◆ carta di credito o di debito (in tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione), <p>e ciò vale anche per le spese di trasporto e di montaggio.</p> <p>Non è perciò permesso pagare con contanti, assegni bancari, o altri mezzi di pagamento.</p> <p> Si può beneficiare dell'agevolazione anche nel caso in cui i mobili e gli elettrodomestici siano stati pagati con un finanziamento a rate: in questo caso è necessario che la finanziaria paghi con le modalità sopra indicate e che il contribuente abbia una copia della ricevuta di pagamento. La spesa si considererà sostenuta nell'anno in cui la finanziaria avrà effettuato il pagamento.</p> <p>In caso di acquisti esteri, devono eseguirsi gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia. Se il pagamento viene effettuato con un bonifico internazionale (in caso di destinatari non residenti in Italia e che non dispongono di un conto in Italia), il pagamento deve riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.</p>

	<p>Come per l'accesso ad altri bonus edilizi, anche per la detrazione su mobili ed elettrodomestici dal 1° marzo la legge di Bilancio 2024 ha previsto l'innalzamento dall'8 all'11% della ritenuta applicata sui bonifici.</p>
DOCUMENTI DA CONSERVARE	<p>Vanno obbligatoriamente conservati:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la ricevuta del bonifico;◆ la ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di debito o di credito;◆ la documentazione di addebito sul conto corrente;◆ le fatture di acquisto dei mobili e/o degli elettrodomestici, con l'indicazione della natura, della quantità e della qualità di quanto acquisito.

Giuseppe Iannibelli